



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 4/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Dott. Nicola Benedizione

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **14/01/2026** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico dei tesserati A. A, D. A, D. P, E. F. S. si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

per avere gli incolpati violato l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni (Principio di lealtà e correttezza) e dell'art. art. 20.1 Regolamento di Giustizia FIR (doveri di lealtà, probità e correttezza), per aver, in concorso tra loro, in data 6 giugno 2025 sul muro antistante il campo da rugby "Mazzuca" di Rende scritto parole altamente offensive e gravemente ingiuriose ("Pezzano Merda", "Katia Suca") in danno dei sigg. Salvatore Pezzano e Caterina Ruocco (meglio conosciuta come Katia), rispettivamente Presidente dell'Asd "Rugby Rende" e Dirigente accompagnatore dell'Asd "Rugby Rende", e realizzato altresì disegni oltraggiosi (un disegno fallico, il nome Pezzano ed in basso una rappresentazione grafica di un escremento) ledendo la loro reputazione e l'onore, e per 4 5 stessa ammissione degli indagati; con l'aggravante di cui all'art.10.1 lett. c, per aver agito per futili motivi;

II – All'udienza del 14 gennaio 2026 comparivano per i sigg. (omissis, omissis, omissis, l'avv. Mario Michelangelo Paolini e la dott.ssa Antonella Masaro, il quale riconosceva



TRIBUNALE FEDERALE

l'addebito come formulato dalla Procura Federale e ribadiva quanto esposto nella memoria difensiva e chiedeva che il procedimento de quo venisse definito con una declaratoria di incompetenza ovvero di non punibilità degli incolpati per tenuità del fatto. In subordine, tenuto conto delle circostanze attenuanti e ritenute prevalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante dei futili motivi, chiedevano di voler determinare la sanzione da irrogare agli incolpati nel minimo edittale previsto, diminuito della metà, ovvero irrogare la sanzione immediatamente meno grave, ex art. 12, commi 2 e 3. Nessuno compariva per il sig. (omissis).

La Procura Federale nella persona del sostituto procuratore avv. Carlo Fiumanò chiedeva per gli incolpati la pena di mesi 2 di interdizione o in subordine altro provvedimento finalizzato al reinserimento dei deferiti nella comunità sportiva.

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare gli incolpati chiedono una declaratoria di incompetenza per non rientrare i fatti contestati nello spettro di cognizione del Giudice Federale, non integrando alcuna delle fattispecie di cui al Regolamento di Giustizia e/o al Codice di Comportamento Sportivo CONI e comunque non risultando riferibili all'attività sportiva. Il fatto che i soggetti coinvolti fossero anche tesserati FIR è un fatto incidentale che esula, rispetto al piano causale ed eziologico, di quanto oggetto di scrutinio.

L'eccezione è infondata e per affermare la giurisdizione del Tribunale Federale a decidere sui fatti contestati agli incolpati basterà richiamarsi alla decisione delle SSUU del Collegio di Garanzia del CONI n. 10 del 19 febbraio 2024 che ha scolpito i principi di diritto a cui il Tribunale deve adeguarsi come ha già fatto anche in recenti pronunce.

“Il quadro normativo di riferimento per affermare la giurisdizione è rappresentato non solo dal Codice di Comportamento CONI, ma anche dai precisi richiami alla Carta Olimpica del CIO, fonte di ispirazione normativa di rango gerarchico superiore, contenuti nell’art. 1 dello Statuto del CONI, sia nel testo al 2 ottobre 2019 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1647) che nel testo al 21 novembre 2023 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1745).



TRIBUNALE FEDERALE

Per connessione logica ed ontologica tra fonti e clausole generali, i principi contenuti nella Carta Olimpica del CIO (nella versione in vigore) affermano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati all'interno dell'universo sportivo, a mente del comma 1 dei "Fundamental Principles of Olympism": "Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for internationally recognised human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic Movement".

Il preceitto della Carta Olimpica struttura, all'evidenza, un sistema in cui egualianza e non discriminazione, democraticità, partecipazione, sono strumento e affermazione di un più generale principio di solidarietà, né si deve ritenere che tali principi riguardino il mero campo relazionale più che quello del diritto in senso stretto, dovendosi interpretare la norma della Carta Olimpica in maniera da permetterne l'attuazione.

Da un punto di vista oggettivo, allora, il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità - come vivificati dal contatto con i citati principi - assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta.

Ne consegue che il richiamo alla lealtà, alla correttezza ed alla probità deve considerarsi manifestazione della cogente esigenza per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di prevenire e sottoporre a sanzione condotte che, pur espressione di posizioni, comunque, riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento di riferimento (Collegio di Garanzia, cit.).

I principi di cui si è detto, dunque, rappresentano modelli di comportamento in ragione del fatto che lealtà, correttezza e probità assumono il superiore valore di etica di condotta.

Senza dubbio, l'utilizzo delle clausole generali pone problemi interpretativi di non agevole soluzione ed espressioni come "buona fede", "correttezza" e "lealtà" possono



TRIBUNALE FEDERALE

apparire, ad un esame superficiale, generiche e vaghe fino a rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da rendere difficile definirne i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca assorbenza di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un “affidamento” sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo, ove il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza - pur con quei limiti di definizione di cui si diceva - diventa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento sportivo.”

Ogni tesserato è, quindi, portatore del dovere di concorrere a realizzare, anche nell’ambito della propria sfera individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell’ordinamento di appartenenza e ciò equivale a dire che tutti i tesserati sono chiamati a fornire il proprio contributo al conseguimento dei fini propri di quella disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale.

Non è, infatti, concepibile che un ordinamento federale possa tollerare una (ormai) antistorica indifferenza rispetto a condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori e che la censurata indifferenza possa assumere la forma dell’inerzia o dell’insensibilità anche laddove le circostanze del caso affermino l’esigenza di non lasciar mancare un intervento diretto ad impedire, ovvero a sanzionare, gli effetti negativi dell’altrui condotta.

Le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport con la decisione citata hanno affermato che *“i principi ivi esposti investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichì (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura*



TRIBUNALE FEDERALE

agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti".

I fatti contestati riguardano l'imbrattamento da parte degli incolpati del muro antistante il campo da rugby "Mazzuca" di Rende scrivendo parole offensive e ingiuriose in danno dei sigg. Salvatore Pezzano e Caterina Ruocco (meglio conosciuta come Katia), rispettivamente Presidente dell'Asd "Rugby Rende" e Dirigente accompagnatore dell'Asd "Rugby Rende", e realizzato altresì disegni oltraggiosi e quanto accaduto non appare sussumibile nell'alveo della "sfera privata" degli odierni deferiti in quanto gli stessi, oltre a non conoscere i sigg. Pezzano e Ruocco se non per motivi legati al contesto sportivo, hanno dichiarato in sede di indagini di avere imbrattato il muro come risposta a degli asseriti comportamenti offensivi dei sigg. Pezzano e Ruocco in occasioni di precedenti eventi sportivi che li avevano visti contrapposti.

Ne consegue la sussistenza di un interesse dell'ordinamento federale per le vicende che interessano i deferiti in quanto ricollegabili all'attività federale.

IV - Può affermarsi la responsabilità dei sigg. (omissis, omissis, omissis,) per i fatti agli stessi ascritti in quanto i tesserati - assistiti dai propri legali - hanno ammesso il fatto ed hanno riconosciuto la propria responsabilità.

Accertata la responsabilità dei deferiti nella determinazione della pena si dovrà tenere conto sia della contestata aggravante della futilità sia delle circostanze allegate dal patrocinio dei deferiti e delle condotte riparatorie oltre che della intervenuta remissione di querela.

Le attenuanti indicate dalla difesa, la condotta tenuta dagli incolpati sia durante le indagini che nel corso del processo sono da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante e va anche considerata la immediata eliminazione da parte dei deferiti delle scritte ingiuriosi praticamente lo stesso giorno del fatto.

La stessa Procura Federale nel suo intendimento di archiviazione, aveva "valutata la minore età dei soggetti in questione e la posizione di tutela assunta dall'ordinamento



TRIBUNALE FEDERALE

nei confronti dei minorenni tendente a valorizzare il principio di “minima offensività” che caratterizza il processo penale minorile e la connotazione essenzialmente educativa della pena trattandosi di minori”, nonché la tenuità del fatto in sé, consistente in alcuni disegni e scritte offensive e oltraggiose – certamente lesive del decoro e onore dei denuncianti – che possono ridimensionarli al rango di quello che è stato: una ragazzata, alla quale gli autori hanno posto immediatamente rimedio.

Come è stato accertato nel corso dell’istruttoria, infatti, “i sigg.ri (omissis, omissis, omissis) confermavano che la sera stessa, accompagnati dai loro genitori, si erano recati al campo per cancellare le scritte e porgere le loro scuse ai sigg.ri Pezzano e Ruocco e di essere ritornati anche il giorno dopo per meglio cancellare le scritte e porgere nuovamente le loro scuse” (cfr. Intendimento di Archiviazione), ciò che integra appieno la circostanza attenuante prevista dalla lettera a) dell’art. 11 RGS FIR, ossia “l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione”. Inoltre, sempre come accertato nell’Intendimento di Archiviazione della Procura Federale, i ragazzi, per gli stessi fatti, “sono stati imputati presso il Tribunale per minori di Catanzaro, proc. pen. n.258/2025 R.G. PMM, e su proposta del PMM, hanno prestato il consenso e sono stati ammessi alla definizione anticipata del procedimento penale a loro carico attraverso “un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale” previsto dall’art. 27 bis cod. proc. pen. Minorile”, sicchè stanno “pagando” le conseguenze della propria condotta illecita, attraverso un programma rieducativo e non meramente afflittivo e sanzionatorio (come risulterebbe, invece, una sanzione disciplinare della Giustizia Sportiva).

Infine, gli stessi sigg.ri Pezzano e Ruocco, di fronte alle scuse ed alle condotte riparative dei ragazzi, hanno inteso rimettere la querela presentata presso i Carabinieri di Rende.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene raggiunta la prova di responsabilità degli imputati ma va considerato che il rugby e la pratica sportiva in generale mette in campo valenze educative importanti: il senso del rispetto (delle regole, dell’avversario/a e



TRIBUNALE FEDERALE

dell'arbitro), del gioco di squadra, dell'altruismo, della collaborazione, del superamento del limite, dell'accettazione delle sconfitte e del lavoro necessario per ottenere soddisfazioni.

Va ricordato che è stato introdotto alla fine dell'art. 33 della Costituzione il nuovo comma che dispone come segue: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”* e che l'inserimento di tale comma nell'art. 33 della Costituzione, in materia di **cultura e istruzione**, denota la volontà di riconoscere allo sport una funzione educativa e culturale, che pertanto deve diventare parte integrante della formazione dei giovani; Inoltre, i giovani atleti nel corso delle indagini si sono dimostrate consapevoli della gravità delle azioni poste in essere e hanno dichiarato di essere dispiaciute.

In questo quadro il Tribunale ritiene che la eventuale sospensione dall'attività di rugby e l'allontanamento prolungato dalla comunità sportiva, dagli allenatori e dal processo di formazione e di crescita insito nella attività sportiva come consacrato nella Costituzione non avrebbe in alcun modo un effetto positivo neanche per i compagni di squadra e per la stessa società sportiva che opera un rugby “pionieristico” mentre è solo con la continuazione dell'attività in questione, e per i motivi anzidetti, che i giocatori potranno ulteriormente interiorizzare l'accaduto e comprendere che comportamenti del genere non si dovranno ripetere.

Il Tribunale prendendo atto e spunto dalla richiesta in via subordinata della Procura Federale e considerato anche che la sottoposizione degli incolpati al giudizio di un Tribunale, il quale, benché sportivo, appare ai loro occhi – ed è – un censore dei loro comportamenti, costituisce già di per sé una forma di punizione. Ed il comportamento degli incolpati nonché l'atteggiamento, dei genitori presenti durante le indagini della Procura avvalora questa considerazione.

In ragione di ciò ritenuta la responsabilità dei sigg. (omissis, omissis, omissis, omissis) in ordine al capo del deferimento gli stessi vanno condannato per la violazione loro ascritte nella misura della sanzione ritenuta congrua della deplorazione, cioè la più



TRIBUNALE FEDERALE

lieve delle sanzioni previste dall'ordinamento (a tal proposito si richiama la decisione 12 del 28 marzo 2024 di questo Tribunale che costituisce un precedente specifico).

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

PQM

irroga ai sigg. (omissis, omissis, omissis, omissis) la sanzione della deplorazione per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

NOTIFICATA IL:

15/01/2026

PUBBLICATA IL:

20/01/2026